

REGOLAMENTO CORRIDOIO EDUCATIVO MAR MUSA

Emanato con decreto rettorale n. 3985/2020 del 19 ottobre 2020

Art. 1 - Premessa

L'Università degli Studi di Milano partecipa ad un progetto educativo con il Monastero Mar Musa in Siria, che offre sostegno a studenti che versano in particolare situazione di difficoltà aiutandoli anche ad intraprendere un percorso universitario all'estero, svolgendo una prima selezione, basata sull'accertamento dell'idoneità alle prove di accesso previste dal corso di laurea prescelto.

Nell'ambito di tale progetto è prevista l'assegnazione di Borse di Studio del valore di 6.000 euro, nel limite annualmente stabilito dagli organi accademici, comprensive del posto alloggio presso le residenze universitarie dell'Ateneo.

I candidati sono segnalati all'Università dal Monastero di Mar Musa tra i soggetti che versano in gravi condizioni economiche o per essersi distinti per particolari opere di volontariato.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

I candidati devono soddisfare i requisiti minimi per l'ingresso ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale e ai fini dell'idoneità alla Borsa di Studio devono:

1. Superare le prove o procedure di ammissione previste per i corsi di laurea prescelti;
2. Per il trasferimento da corsi di area medica, aver effettuato domanda di trasferimento entro i termini e con le modalità stabiliti dal relativo regolamento interno. Considerata la particolare situazione di gravità in cui versa la Siria, in caso di assenza di posti disponibili, sarà possibile ammettere lo studente in deroga, come previsto dal Regolamento trasferimenti;
3. Presentare regolare domanda di visto presso la Rappresentanza Italiana di competenza, una volta selezionati ed ammessi al corso.

Art. 3 - Documentazione richiesta

La documentazione relativa alla carriera scolastica dei candidati, il curriculum vitae, il passaporto e la lettera motivazionale saranno forniti direttamente dal Monastero di Mar Musa. Il candidato dovrà invece inviare domanda di ammissione al corso di laurea scelto.

Art. 4 - Modalità di erogazione della Borsa

L'importo di 6.000,00 euro sarà erogato in due rate del valore pari alla metà del valore dell'intera Borsa:

- la prima rata di 3.000,00 euro sarà corrisposta all'arrivo in Italia e dopo il perfezionamento dell'immatricolazione;
- la seconda rata di 3.000,00 euro sarà corrisposta solo in caso di acquisizione del 30% dei crediti previsti dal proprio piano di studi per l'anno di corso di iscrizione, entro il 10 agosto dell'anno accademico in corso.

Art. 5 - Rinnovo della Borsa

La Borsa sarà rinnovata automaticamente per l'anno accademico successivo e per un periodo pari alla durata normale del corso, in caso di iscrizione regolare a un anno successivo a quello frequentato e a condizione che,

alla data del 10 agosto dell'anno accademico in corso, risulti conseguito almeno il 50% dei CFU previsti dal proprio piano di studi per l'anno di corso di iscrizione (il 30 % dei CFU se il candidato è iscritto a un corso dell'area medica).

L'erogazione di 6.000,00 euro avverrà in unica soluzione dopo l'attribuzione del rinnovo.

Se il requisito di merito richiesto non viene conseguito al 10 agosto ma al 30 novembre sarà attribuito metà importo di Borsa pari a 3.000,00 euro.

Art. 6 - Incompatibilità con altri benefici

La Borsa non è compatibile con analoghe Borse di Studio, comprese quelle erogate dal Diritto allo Studio e i contributi Erasmus.

Art. 7 - Esonero tasse

I candidati risultati beneficiari conseguono il diritto all'esenzione del pagamento del contributo universitario.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento viene emanato con decreto rettorale ed entra in vigore 10 giorni dopo la pubblicazione nel portale d'Ateneo.

Il Rettore
Elio Franzini